

Relazione descrittiva

Ai sensi dell'art. 39 dello Statuto regionale

IL PROGETTO DI LEGGE SULLE COOPERATIVE DI COMUNITA, si inserisce nel quadro delle iniziative per lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale indicate nell'art. 55 dello statuto regionale laddove si sottolinea l'obiettivo della Regione di promuovere e favorire la cooperazione a carattere di mutualità e senza fini speculativi, evidenziando implicitamente il ruolo attivo dei cittadini, su ciò che possono fare e l'importanza del loro reale coinvolgimento nel contesto sociale di riferimento.

In una società sempre più frammentata e in un orizzonte – tanto personale quanto professionale – sempre più incerto, i cittadini hanno riscoperto il valore dell'impegno e della partecipazione, la passione di essere protagonisti del cambiamento, riappropriandosi di beni che sono patrimonio comune. In questo cammino le Cooperative di Comunità svolgono un ruolo fondamentale, offrendosi come strumento per realizzare quegli investimenti e garantire quei servizi che lo stato da solo, complice anche la crisi della finanza pubblica, non riesce più ad assicurare a tutti i territori. A differenza di quel che accade nella cooperazione tradizionale – che si rivolge alle persone per rispondere ad un qualche bisogno specifico – queste cooperative sono uno strumento all'interno del quale i cittadini sono allo stesso tempo fruitori e gestori di spazi e di servizi, consumatori, imprenditori e lavoratori.


La Cooperativa di Comunità ha come esplicito obiettivo quello di produrre vantaggi a favore di una specifica comunità alla quale i soci appartengono o che eleggono come propria attraverso la produzione di beni e servizi che incidano in modo stabile e duraturo sulla qualità della vita sociale ed economica della collettività.

La Cooperativa di Comunità è dunque uno strumento attraverso il quale le persone, le imprese, le associazioni e gli enti locali possono costruire risposte ai propri bisogni o far crescere idee e progetti per migliorare la qualità della vita delle persone e della comunità nel suo complesso.

La Cooperativa di Comunità risponde alle esigenze della collettività che possono essere varie e molto diverse tra loro e per questo motivo può essere multisetoriale e prevedere una pluralità di scambi mutualistici nei settori del Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, Produzione di energia ed efficientamento energetico Servizi (supporto, mobilità, trasporti, ecc.), Tutela e manutenzione del paesaggio e Valorizzazione delle produzioni locali

Realizzare una Cooperativa di Comunità contribuisce a creare un coordinamento stabile delle diverse possibili attività della cittadinanza solidale, può creare nel tempo nuovi posti di lavoro, rafforza o reintroduce servizi alla comunità oggi non più sostenibili (soprattutto nei piccoli comuni) valorizza il ruolo dell'associazionismo, la creatività delle donne e dei giovani e l'esperienza delle persone anziane, in sostanza crea una intrapresa sociale di comunità.

Il capitale relazionale di una comunità, infine, diviene il contesto ideale dove sprigionare il capitale territoriale, valorizzando il capitale naturale, culturale e cognitivo, l'energia sociale della popolazione locale e dei potenziali residenti, i legami di fiducia e di rispetto degli altri, il sapere fare locale. Mantenere viva, attiva, coesa e solidale la comunità locale e mettere a valore le energie da essa costantemente prodotte, rappresentano il fine ultimo, il senso, di questa proposta di legge.



GLI AMBITI TERRITORIALI DEI PICCOLI COMUNI


La nascita di una Cooperativa di Comunità trae forza dalla volontà di migliorare la qualità della vita e in alcuni casi di reagire al declino. Valorizzare il proprio patrimonio e trasformarlo in occasione di sviluppo economico e di occupazione, far rivivere i servizi essenziali, rompere l'isolamento e dare una prospettiva alla comunità.

In Calabria ci sono 327 comuni con meno di 5.000 abitanti (pari all'80,94% del totale), nei quali vivono complessivamente oltre 615.569i persone (il 33,8% della popolazione).

I piccoli centri, in generale condizionati da scarsi collegamenti con le reti infrastrutturali e con difficoltà di accesso, rappresentano una parte importante della nostra regione, una fetta importante della popolazione.

Nelle aree interne poi, i vincoli di bilancio mettono a rischio i servizi essenziali e, unitamente alla totale assenza di investimenti privati per mancanza di remuneratività, è sempre più realistico uno sgretolamento sociale, con un peggioramento delle condizioni di vita e conseguente spopolamento di intere aree del territorio nazionale.

La presente proposta di legge di valorizzazione delle cooperative di comunità si propone di essere uno strumento utile a rigenerare i territori e a favorire la partecipazione delle persone nella costruzione del futuro della propria comunità.



“Disciplina delle Cooperative di comunità”.

Art. 1 *Finalità*

1. La Regione Calabria, nel rispetto degli articoli 45 e 117 della Costituzione italiana, in attuazione degli articoli 2 e 55 dello Statuto, con la presente legge riconosce il ruolo e la funzione delle cooperative di comunità quale strumento di sviluppo dell'economia civile, basato su crescita, innovazione e qualità, in particolare per le comunità calabresi a rischio impoverimento sociale e a rischio spopolamento.

Art. 2 *Oggetto*

1. Ai fini della presente legge ed in assenza di norme nazionali che le riconoscano, si definiscono cooperative di comunità le società cooperative che hanno per scopo il rafforzamento del tessuto sociale ed economico delle comunità interessate, con l'accrescimento delle occasioni di lavoro, di nuove opportunità di reddito e, in particolare, con la produzione e la gestione di beni e servizi rivolti prioritariamente alla fruizione piena dei diritti di cittadinanza e al soddisfacimento dei bisogni dei cittadini che vi appartengono.
2. Le cooperative di comunità sono costituite ai sensi degli articoli 2511 e seguenti del codice civile e sono iscritte all'albo delle cooperative di cui all'articolo 2512 del codice civile e 233 – sexiesdecies delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, le quali, anche al fine di contrastare fenomeni di spopolamento, declino economico, degrado sociale urbanistico, perseguono l'interesse generale della comunità in cui operano, promuovendo la partecipazione dei cittadini alla gestione di beni o servizi collettivi, nonché alla valorizzazione, gestione o all'acquisto collettivo di beni o servizi di interesse generale, e che, fermo il rispetto di quanto previsto dalle norme del codice civile in materia di società cooperative:
 - a) stabiliscono la propria sede ed operano in uno o più comuni della Regione;
 - b) prevedono nello Statuto o nel regolamento adeguate forme di coinvolgimento dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
 - c) prevedono nello Statuto o nel regolamento modalità di partecipazione all'assemblea dei soci dei soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa;
 - d) prevedono nello statuto la possibilità di nominare nel consiglio di amministrazione soggetti appartenenti alla comunità di riferimento interessati alle attività della cooperativa.

Art. 3

Scambio mutualistico e categorie di soci

1. Le cooperative di comunità possono essere costituite in forma di cooperative di produzione e lavoro, di supporto, di utenza, sociali o miste in ragione dello scopo mutualistico che le caratterizza e i relativi soci sono quelli previsti dalla normativa in materia di cooperazione nelle categorie di soci lavoratori, soci utenti, soci finanziatori, che a vario titolo operano con e nella comunità di riferimento.
2. In virtù dello scambio mutualistico realizzato, possono assumere la qualifica di socio delle cooperative di comunità:
 - a) le persone fisiche;
 - b) le persone giuridiche;
 - c) le associazioni e fondazioni senza scopo di lucro che abbiano la residenza o la sede legale nella comunità di riferimento della cooperativa.
3. I soggetti di cui al comma 2, lettere b) e c), devono avere sede legale nella Comunità interessata e dichiarare espressamente di svolgere in maniera prevalente le loro attività nei confronti della comunità stessa.
4. L'atto costitutivo delle cooperative di comunità indica:
 - a) L'indicazione di cooperativa di comunità oltre alla denominazione sociale tipica;
 - b) La delimitazione dell'ambito territoriale di operatività.

Art. 4

Comunità di riferimento

1. Per comunità, ai sensi della presente legge, si intendono i comuni che hanno sede nel territorio regionale e le eventuali circoscrizioni previste dagli statuti dei comuni stessi.
2. La cooperativa di comunità deve avere un numero di soci, così come individuati all'articolo 3, che rispetto al totale della popolazione residente nella comunità di riferimento risultante dall'ultimo censimento ufficiale deve rappresentare:
 - Lo 0,6 per cento della popolazione per i comuni con popolazione fino a 3000 abitanti;
 - lo 0,7 per cento della popolazione per i comuni con popolazione fino a 5 mila abitanti;
 - lo 0,8 per cento della popolazione per i comuni con popolazione oltre i 5 mila abitanti
- 3) Nel caso in cui il numero dei soci scenda al di sotto dei parametri di cui al comma 2 esso deve essere integrato entro un anno, pena la cancellazione dall'albo di cui all'articolo 5.

Art. 5

Albo regionale

1. La Regione Calabria istituisce presso l'Assessorato al lavoro e cooperazione l'Albo regionale delle cooperative di comunità a cui gli enti cooperativi in possesso dei requisiti di cui alla presente legge si iscrivono per ottenere il riconoscimento di cooperativa di comunità. Requisiti per la iscrizione e tenuta dell'Albo regionale saranno oggetto di specifico regolamento da approvarsi con delibera di Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6
Progetti integrati

- 1) Le cooperative di cui all'articolo 2, per corrispondere in modo adeguato alle esigenze delle comunità, possono predisporre progetti integrati che riguardano, in tutto o in parte, le seguenti attività, riferite alle comunità interessate:
 - a) valorizzazione dei beni comuni, culturali e ambientali;
 - b) cura e valorizzazione dell'ecosistema comunitario;
 - c) difesa e valorizzazione delle tradizioni tipiche territoriali;
 - d) valorizzazione delle risorse umane;
 - e) produzione e gestione di servizi finalizzati all'utilizzo degli stessi da parte degli appartenenti alla comunità;
 - f) promozione e produzione delle peculiarità locali tipiche;
 - g) promozione e sviluppo di attività produttive ed economiche;
 - h) promozione di nuova occupazione.
- 2) Con particolare riferimento al disposto del comma 1, lettera h), a garanzia e tutela della cooperativa, dei soci e dei lavoratori dovrà essere indicata la tipologia, la durata e l'oggetto dei contratti nonché il numero delle unità di personale dedicate al medesimo.

Art. 7
Strumenti e modalità di raccordo

- 1) In attuazione dell'articolo 1, riconoscendo il rilevante valore sociale e la finalità pubblica della cooperazione in generale e delle cooperative di comunità in particolare, la Regione Calabria:
 - a) disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle delle pubbliche amministrazioni adottandone appositi schemi di convenzione-tipo, sottoposti al parere della Commissione Consiliare competente, che disciplinino i rapporti tra le cooperative di comunità e le stesse amministrazioni pubbliche operanti nell'ambito regionale;
 - b) favorisce, d'intesa con gli enti locali, la partecipazione della cooperazione di comunità all'esercizio della funzione pubblica, mediante la promozione di azioni volte a favorirne le capacità progettuali e imprenditoriali ed il sostegno e il coinvolgimento delle cooperative di comunità nel sistema di produzione di beni e servizi;
 - c) riconosce nella cooperazione di comunità un soggetto attivo per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione;
 - d) individua d'intesa con i comuni singoli o associati i criteri e le modalità di affidamento, di convenzionamento e di conferimento, alle stesse, di lavori e/o servizi previo parere della commissione consiliare competente;
 - e) può mettere a disposizione edifici o aree non utilizzate dalle amministrazioni pubbliche per il raggiungimento degli scopi sociali, tramite le procedure previste dalla normativa statale e regionale.
- 2) Non possono avere rapporti con gli enti locali previsti dal presente articolo le cooperative di comunità il cui componente del consiglio di amministrazione o suo coniuge, convivente, parente o affine entro il primo grado:
 - a) sia amministratore dell'ente locale;
 - b) abbia incarichi di qualsiasi tipologia con l'ente locale.

- 3) Le Cooperative di comunità alle quali siano conferiti i servizi o le attività, in sede di approvazione del bilancio, sono soggette all'obbligo di rendicontazione delle risorse pubbliche ricevute per lo svolgimento di tali servizi e attività. I rendiconti sono pubblicati sul sito internet della Cooperativa o, in mancanza, sul sito istituzionale dell'ente locale interessato.

Art. 8


Norma finanziaria

- 1) La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.
- 2) Agli adempimenti disposti dalla norma si deve provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente, assicurando l'invarianza della spesa per il bilancio della Regione e delle altre Amministrazioni pubbliche interessate.

Art. 9

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.



Tab. 1 - Oneri finanziari:

Articolo	Oneri finanziari – elementi e criteri	Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
1	L'art. 1 indica le finalità della legge. Trattasi di enunciato di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
2	L'art. 2 indica l'oggetto della legge. Trattasi di enunciato di carattere generale che non comportano oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
3	L'art. 3 indica le caratteristiche che devono avere le cooperative di comunità, scambio mutualistico e categorie di soci. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	/
4	L'art. 4 indica la comunità di riferimento che circoscrive la cooperative di comunità. Trattasi di norma di carattere ordinamentale e procedurale che non comporta oneri nuovi e/o aggiuntivi sul bilancio regionale.	//	//	//
5	L'articolo 5 indica l'istituzione di un albo regionale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale, in quanto l'adempimento disposto dalla norma si fa fronte con le risorse umane già previste dall'ordinamento regionale.	//	//	/
6	L'art. 6 indica I progetti integrati e le attività che possono predisporre le cooperative di comunità. Si tratta di una norma a carattere procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	/
7	L'art. 7 disciplina le modalità di raccordo delle attività delle cooperative di comunità con quelle pubbliche. E' una norma di tipo ordinamentale e procedurale che non comporta oneri a carico del bilancio regionale.	//	//	//
8	L'art 8 sancisce la neutralità finanziaria della presente norma.	//	//	/
9	L'art. 9 stabilisce l'entrata in vigore della presente legge il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul BURC.			

RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto si limita ad orientare l'agire dei soggetti pubblici e private per favorire la creazione delle cooperative di comunità.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

Titolo proposta di legge: DISCIPLINA DELLE COOPERATIVE DI COMUNITÀ

La tabella 1 è utilizzata per individuare e classificare la spesa indotte dall'attuazione del provvedimento.

Nella colonna 1 va indicato l'articolo del testo che produce un impatto finanziario in termini di spesa o minore entrata

Nella colonna 2 si descrive con precisione la spesa

Nella colonna 3 si specifica la natura economica della spesa: C "spesa corrente", I "spesa d'investimento"

Nella Colonna 4 si individua il carattere temporale della spesa: A " Annuale, P " Pluriennale".

Nella colonna 5 si indica l'ammontare previsto della spesa corrispondente.

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Indicare nella Tabella 2 il Programma e/o capitolo del bilancio di copertura degli oneri finanziari indicate nella tabella 1.

A titolo esemplificativo e non esaustivo si individuano come possibili coperture:

- l'utilizzo di accantonamenti a fondi speciali di parte corrente e/o di parte capitale
- riduzione di precedenti autorizzazioni legislative di spesa;
- nuovi o maggiori entrate;
- imputazione esatta al Programma inerente e coerente con la spesa prevista
- altre forme di copertura

Programma / capitolo	Anno 2022	Anno 2023	Anno 2024	Totale
//	//	//	//	//
Totale	//	V	//	//

